



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE SANTIS	FAUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D ANDRIA	MARIO LUCIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LECCISI	GIAMPAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3130/10 depositato il 14/04/2010
- avverso la sentenza n° 43/50/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:



difeso da:

FACCHINI FRANCESCO E SCARIONI PAOLO LUCA
SEDE LARGO DEL NAZARENO 8
VIALE EUROPA 48 20093 COLOGNO MONZESE MI

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.V.A. 2004

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 3130/10

UDIENZA DEL

11/07/2011

ore 09:30

SENTENZA

N° 180/3/11

PRONUNCIATA IL:

11/7/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/10/11

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 22.6.2006, la [REDACTED] impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Roma sull'istanza di restituzione dell'Iva assolta nel 2004, per un importo pari ad euro 205.251,16, in relazione alle operazioni di acquisto concernenti i veicoli aziendali assegnati ai propri dirigenti. La ricorrente chiedeva, in via principale, di ordinare all'amministrazione di procedere al rimborso di detta somma e, in via subordinata, la sospensione del procedimento, con formulazione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia C.E., al fine di verificare la legittimità, rispetto alle norme comunitarie, del regime di indetraibilità dell'Iva stabilito per gli autoveicoli dall'art. 19-bis 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633/1972.

Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate contestava le argomentazioni svolte dalla ricorrente e sosteneva la piena legittimità della normativa nazionale.

Nelle more del procedimento, con sentenza in data 14.9.2006, la Corte di giustizia risolveva la questione pregiudiziale, con riferimento ad un caso analogo, decretando l'illegittimità delle suddette disposizioni, per contrasto con l'ordinamento comunitario.

Con sentenza in data 26.11.2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dato atto dell'intervenuta decisione della Corte di giustizia, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

L'Ufficio proponeva appello, assumendo che: 1) la Commissione Provinciale aveva errato nel riconoscere il diritto alla detrazione del 100% dell'Iva, non avendo tenuto conto del fatto che i veicoli in questione erano adibiti ad uso promiscuo (sia per le mansioni lavorative proprie del dipendente, sia per uso privato) e che il presupposto della detrazione d'imposta è l'inerenza dei costi all'esercizio dell'impresa; 2) la legge finanziaria per il 2008, recependo i principi affermati in sede comunitaria, ha modificato l'art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, stabilendo con decorrenza dal 28.6.2007, che l'Iva è ammessa in detrazione nella misura forfettaria del 40%, ove si tratti di veicoli ad uso promiscuo: la detrazione al 100% è possibile, quindi, solo per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività; 3) nel caso di specie doveva essere applicato il d.l. 258/2006, che attribuiva ai contribuenti la facoltà di chiedere il rimborso di parte dell'Iva, scegliendo tra la determinazione forfettaria (nella misura del 40%) e la determinazione analitica degli importi (secondo la procedura fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.2.2007); 4) la [REDACTED] non aveva assolto il proprio onere probatorio, non avendo addotto elementi analitici che deponessero nel senso di una maggior percentuale di utilizzo aziendale dei veicoli; 5) nel computo dell'Iva richiesta a rimborso, dovevano comunque essere calcolate le somme al netto delle maggiori imposte sul reddito e Irap dovute per effetto della maggior detrazione; 6) in ogni caso non risultava dimostrato che gli utilizzatori dei veicoli fossero dipendenti. Ciò premesso, l'Ufficio chiedeva, in via principale, che fosse riconosciuto il diritto della società appellata al rimborso dell'Iva nella misura del 40%, al netto delle maggiori imposte sul reddito e Irap e, in via subordinata, che il diritto al rimborso del 100% venisse comunque esercitato al netto delle suddette imposte dovute per effetto della maggiore detrazione.

La [REDACTED] presentava controdeduzioni scritte e chiedeva la conferma della sentenza, osservando che: 1) a seguito della sentenza della Corte di giustizia, è divenuto illegittimo, con effetto retroattivo, il citato art. 19-bis 1, che sanciva l'indetraibilità dell'Iva; 2) il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, disposto sulla base del d.l. 15.9.2006, n. 258, non incide sul presente giudizio, poiché la società aveva fatto valere in via giurisdizionale, prima dell'emanazione della sentenza, il proprio diritto al rimborso; 3) l'ammontare dell'Iva chiesta in restituzione non deve essere calcolata al netto delle maggiori imposte sul reddito e Irap, poiché la disposizione prevista dal suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate afferisce esclusivamente alla determinazione, in misura forfettaria, dell'ammontare Iva, nell'ambito della procedura di cui al citato d.l. 258/2006; 4) la società appellata ha diritto alla detrazione del 100% dell'imposta, avendo proceduto a fatturare con Iva l'uso privato dei veicoli (con fatture allegate agli atti) calcolandolo forfettariamente nella misura del 30% sulla scorta di quanto disposto dall'art. 48, comma 4, lett. a) del d.P.R. 918/1986, ora art. 51, comma 4, lett. a) t.u.i.r.

L'appello veniva discusso e posto in decisione all'udienza dell'11.7.2011 davanti a questa Commissione Tributaria Regionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che le argomentazioni addotte dall'Ufficio a sostegno dell'appello non siano meritevoli di accoglimento.

Con sentenza in data 14.9.2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la normativa italiana che ha previsto la pressoché totale indetraibilità dell'Iva sugli autoveicoli utilizzati per fini aziendali, non avendo carattere temporaneo e non potendo considerarsi dettata da ragioni congiunturali, costituisce violazione delle regole dettate dalla Sesta direttiva (nella parte in cui concede agli Stati membri la possibilità, solo per motivi congiunturali, di escludere in tutto o in parte alcuni beni dal regime di detrazione).

In conseguenza di questa sentenza, è divenuta illegittima, con effetto retroattivo, la norma dell'ordinamento italiano di cui all'art. 19-bis 1 del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972, che sanciva, per l'anno di imposta in questione, la indetraibilità Iva pari al 90% delle spese relative all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria e simili delle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'impresa, nonché la totale indetraibilità Iva delle spese di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e carburanti relative agli stessi beni.

Il provvedimento, richiamato dall'Ufficio appellante, emanato il 22.2.2007 (sulla base del d.l. 15.9.2006, n. 258) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si approvava il modello da utilizzare per le istanze di rimborso dell'Iva detraibile determinata in misura forfettaria, non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché la società appellata ha presentato l'istanza ed ha fatto valere in via giurisdizionale il suo diritto al rimborso prima che venisse pronunciata la sentenza della Corte di Giustizia; e dopo l'emanazione del d.l. n. 258/2006 non ha rinunciato al proseguimento della lite giudiziaria. In tal senso si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 15.3.20101, prodotta in copia dall'appellata.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ammontare dell'Iva da rimborsare non deve essere calcolato al netto delle maggiori imposte sul reddito e Irap dovute per effetto della maggiore detrazione, poiché il richiamato provvedimento del 22.2.2007 riguarda soltanto la determinazione, in misura forfettaria, dell'imposta rimborsabile nell'ambito della procedura amministrativa prevista dal d.l. n. 258/2006.

Alla [REDACTED] va riconosciuto il diritto al rimborso dell'Iva nell'ammontare richiesto, in quanto le spettava la detrazione integrale dell'imposta.

Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che la società ha provveduto a fatturare con Iva l'uso privato dei veicoli assegnati ai propri dirigenti (da considerarsi certamente dipendenti).

La quota di utilizzo privato è stata determinata nella misura forfettaria del 30%, sulla base di quanto disposto dall'art. 48, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo allora vigente).

Tale norma, infatti, in mancanza di una disciplina specifica per l'Iva, era l'unica applicabile ai fini del calcolo dell'uso privato dei veicoli aziendali (tant'è che una eguale disciplina è stata poi dettata in materia di Iva, con l'approvazione delle legge finanziaria 2008 de della legge 7.7.2009, n. 88).

Nel caso di specie, non può parlarsi di uso extra-aziendale dei veicoli, poiché gli stessi sono stati assegnati a dipendenti con un addebito per l'uso privato tramite emissione di fattura con Iva e, quindi, sono stati impiegati dalla società nell'esecuzione di operazioni imponibili Iva. La detrazione dell'imposta si rende, di conseguenza, necessaria per evitare una doppia imposizione.


L'impugnata decisione merita, pertanto, integrale conferma. La natura delle questioni trattate giustifica, peraltro, la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Roma, 11 luglio 2011

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

 2